



# Istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri"

## A.C. 2772

Dossier n° 289 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
29 giugno 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| A.C.                     | 2772                                                   |
| Titolo:                  | Istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri" |
| Iniziativa:              | Parlamentare                                           |
| Iter al Senato:          | Sì                                                     |
| Commissione competente : | VIII Ambiente                                          |
| Sede:                    | referente                                              |
| Stato dell'iter:         | in corso di esame in Commissione                       |

### Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2772](#), approvata senza modifiche dal Senato, reca l'**istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri"**. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera il 28 gennaio 2026 e assegnato alla VIII Commissione, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 4 marzo 2026. Alla proposta di legge in esame è stata abbinata la proposta di legge [A.C. 2057](#), in quanto vertente su materia identica. Nella seduta dell'11 giugno 2026 la Commissione ha deliberato di adottare la proposta di legge A.C. 2772, approvata dal Senato, quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Il provvedimento si compone di un **unico articolo**.

Il **comma 1** interviene sull'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 al fine di modificare l'elenco delle aree marine protette (AMP), includendovi anche l'**Isola di Capri**. Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta introdotta dal comma 1, lettera a) del presente articolo. Il **comma 3** reca le disposizioni finanziarie. In particolare si prevede che per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001 è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il **comma 4** prevede ulteriori disposizioni finanziarie.

### Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla materia "**tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**" attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

A tale proposito, si segnala che, ai sensi dell'**articolo 9**, secondo e terzo comma, della Costituzione, come risultante dalle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 2022, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Si prevede, inoltre, che le modalità e le forme di tutela degli animali siano disciplinate con legge statale.

Sul punto si ricorda che, con riferimento alla tutela dell'ambiente, la Corte costituzionale ha escluso che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Ne deriva "una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024). Dunque, in funzione dell'ambiente quale valore costituzionalmente protetto, lo Stato può dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione" e tale disciplina legislativa statale di tutela agisce come "limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato" (sentenza n. 378 del 2007). Tale limite vale anche per le Regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela

ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali (sentenza n. 51 del 2006 e, da ultimo, sentenza n. 21 del 2022).

Occorre, inoltre, rammentare che nel processo interpretativo di ricostruzione del concetto di ambiente operato dalla giurisprudenza costituzionale, paesaggio e ambiente hanno spesso finito per sovrapporsi. La Corte, in particolare, ha affermato che la disciplina sulla protezione del paesaggio "rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2017)" e che il bene ambientale "ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale" (sentenza n. 66 del 2018, recentemente richiamata dalla sentenza n. 106 del 2022). Questo è stato poi confermato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha inserito nell'articolo 9 della Costituzione (che già recava il principio della tutela del paesaggio) la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.

|         |                                            |                                        |                  |
|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Cost289 | Servizio Studi<br>Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 | ✕ CD_istituzioni |
|         | Servizio Studi<br>Dipartimento Ambiente    | st_ambiente@camera.it - 066760-9253    | ✕ CD_ambiente    |

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.